

SIMONE MORABITO\*

## ASPETTI GIURIDICI DELLA VENDITA ALL'ASTA DI OPERE D'ARTE.

SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. Le parti della transazione – 2.1 *Le Case d'Aste.* – 2.2 *I fornitori: collezionisti e artisti.* – 2.3 *I clienti.* – 3. Inquadramento normativo della vendita all'asta di opere d'arte nell'ordinamento italiano. – 3.1 *In particolare. Il mandato a vendere e la mediazione.* – 4. Lo svolgimento dell'asta – 4.1 *Fase preliminare.* – 4.2 *Fase di svolgimento.* – 4.3 *Fase di aggiudicazione.* – 4.4 *Il pagamento del prezzo e delle commissioni.*

### **1. Premessa.**

L'ordinamento italiano, a differenza di quanto accade in altri Paesi, non disciplina in modo organico la vendita all'asta né descrive compiutamente il significato del termine “*asta*”.

La definizione di vendita all'asta deve essere, dunque, ricercata nella prassi del commercio e, in via ancora più generale, nella teoria economica del settore, la cui dottrina la qualifica come “*meccanismo di allocazione delle risorse caratterizzato da un particolare insieme di regole che presiedono allo scambio*”<sup>1</sup>.

Per precisare, dunque, quali siano i tratti salienti della vendita all'asta, occorre analizzarla sotto due distinti profili:

- il rito officiato dal banditore;
- le regole giuridiche che la sottendono.

---

\* Avvocato, iscritto al Foro di Torino, [simone.morabito@studiomorabito.eu](mailto:simone.morabito@studiomorabito.eu), <http://www.artlawyers.legal/>.

<sup>1</sup> S. PELUSO, *Aste online ed opere d'arte: una difficile convivenza*, pubblicato in [www.news-art.it](http://www.news-art.it), il 31 dicembre 2013.

Quanto al primo di tali aspetti, si ritengono elementi essenziali della vendita all'asta:

- i.* la presenza di soggetti che organizzano e gestiscono professionalmente la vendita, ossia le Case d'Aste, le quali vengono contattate direttamente da chi vende l'opera (collezionista, mercante o gallerista);
- ii.* l'indicazione di un prezzo base d'asta per ciascun bene in vendita;
- iii.* un sistema di offerte, al rialzo o al ribasso;
- iv.* la pattuizione del c.d. prezzo di riserva, concordato confidenzialmente tra il venditore e la Casa d'Aste, che rappresenta la soglia minima al di sotto della quale l'opera non può essere venduta;
- v.* l'aggiudicazione finale delle opere d'arte e il pagamento del prezzo.

Si tratta di una descrizione della vendita all'asta oltremodo sintetica, che richiede di essere approfondita, anche e soprattutto alla luce delle regole giuridiche che la sottendono.

Prima di affrontare analiticamente ogni aspetto ora menzionato, pare opportuno rilevare che il mercato dell'arte distingue due ipotesi di vendita: la prima, oggetto del presente approfondimento, è la vendita all'asta di beni mobili e, in particolare, di opere d'arte; la seconda è la vendita che intercorre tra privati (quali galleristi, mercanti, collezionisti), spesso caratterizzata da un rapporto diretto con l'artista.

In particolare, nel primo caso, tripartito, si parla anche di “*aste di natura pubblicistica*”; nel secondo di “*aste di natura privatistica*”<sup>2</sup>.

## **2. Le parti della transazione.**

### **2.1 Le Case d'Aste.**

---

<sup>2</sup> G. NEGRI-CLEMENTI, S. STABILE, *Il diritto dell'arte. La circolazione delle opere d'arte*, Milano, 2013.

In passato le Case d'Aste erano il cuore del mercato secondario, ossia di quello ove si acquistano opere che sono già sul mercato da tempo.

Questa situazione è, tuttavia, radicalmente cambiata negli ultimi vent'anni, in quanto il mondo delle aste si è maggiormente sviluppato nel mercato primario, iniziando a vendere opere di arte contemporanea, anche di artisti giovani, magari poco conosciuti dal grande pubblico di collezionisti.

Tale cambiamento ha comportato inevitabilmente che le modalità di contrattazione delle Case d'Asta si sia adeguato, nei rapporti con il cliente, a quello delle Gallerie d'arte: così, attualmente, le Case d'Asta instaurano e mantengono i rapporti di diritto privato con gli acquirenti, come altre attività di carattere negoziale in merito all'organizzazione di una collezione e forniscono, infine, tutte le informazioni necessarie sugli artisti e sulle loro opere.<sup>3</sup>

La similitudine di carattere operativo tra le Case d'Asta e le Gallerie si nota altresì dalle strategie sviluppate nella promozione delle opere: le Case d'Asta organizzano luoghi di esposizione e mostre pre-asta in cui il pubblico osserva le opere che saranno poste in asta e accompagnano le aste con cataloghi, di pari valore rispetto a quelli prodotti e diffusi in occasione delle mostre più importanti organizzate dalle principali istituzioni culturali del mondo.

Sotto questo profilo, pare difficile definire il confine tra le Gallerie e le Case d'Aste, tanto più se si considera che le Case d'Aste hanno, negli ultimi anni, intensificato l'organizzazione di mostre, senza asta, ai fini di vendita.

Tuttavia, l'obiettivo delle Case d'Asta è sempre e solo quello di vendere al miglior acquirente.

Inoltre, nel mondo delle Case d'Aste, come noto, non sussistono tutti quelli obblighi tra mercante e collezionista o tra questi e le opere e gli artisti, che invece caratterizzano le Gallerie.

La loro strategia di vendita, infine, non ha come interesse principale la protezione degli interessi o la promozione della carriera di un artista, con azioni mirate a collocare la sua opera in collezioni importanti o sviluppandone il mercato.

---

<sup>3</sup> C. ZAMPETTI, *Guida al mercato dell'arte moderna e contemporanea*, Milano, 2014;  
N. MAGGI, *Aste: breve guida all'acquisto*, pubblicato su [www.collezionedatiffany.com](http://www.collezionedatiffany.com) il 20 novembre 2012.

Ciò non significa, tuttavia, che il mondo dei mercanti e delle aste siano tra loro estranei. Al contrario, come in seguito meglio si esporrà, i mercanti d'arte partecipano alle sedute d'asta, acquistano per i propri clienti, acquisiscono dalle Case informazioni sugli artisti, in particolare sul loro valore di mercato.

La Casa d'Asta può vendere opere di secoli, generi e paesi diversi; pertanto, in siffatte ipotesi, le opere vengono raggruppate e distinte in altrettanti dipartimenti, ciascuno dei quali guidato da esperti specializzati.

## **2.2 I fornitori: collezionisti e artisti.**

Fino alla fine del secolo scorso, i mercanti d'arte dominavano il mercato internazionale ed erano gli unici effettivi intermediari nelle vendite all'asta.

I collezionisti viaggiavano, difatti, sporadicamente e internet non era ancora diffusamente utilizzato quale strumento per accedere a informazioni riguardo opere o aste.

Basti pensare che, sino a pochi anni fa, l'unico mezzo consentito al pubblico per ricevere informazioni sulle opere (come, a titolo esemplificativo, il passaggio di un'opera all'asta) era quello di consultare gli archivi cartacei delle Case d'Asta, sempre previa autorizzazione di quest'ultima.

I mercanti d'arte, oltre a comprare le opere, si occupavano altresì di consegnarle alle Case d'Asta per la vendita. Altre volte, sia pure più raramente, erano i collezionisti a contattare le Case d'Asta, ma mai, come invece attualmente accade, direttamente gli artisti.

Il rapporto diretto tra le Case d'Asta e il collezionista, da una parte, nonché gli artisti, dall'altra, è andato via via intensificandosi e le prime, per tale motivo, hanno dovuto adeguarsi, intensificando il numero di dipartimento e fornendo servizi sempre più sofisticati.

## **2.3 I clienti.**

Come noto, ogni asta è gratuita e aperta al pubblico, senza obbligo di offerta. Ne consegue che tutti possono partecipare all'asta, anche solo come spettatori o all'unico fine di conoscere l'andamento del mercato dell'arte.

## **3. Inquadramento normativo della vendita all'asta di opere d'arte nell'ordinamento italiano.**

L'Italia rappresenta circa l'1% del mercato dell'asta globale di opere d'arte (esclusa la Cina)<sup>4</sup>.

La scena artistica italiana si distingue a seconda dei centri d'interesse ove si sviluppa, ciascuno caratterizzato da specifiche peculiarità.

La compravendita di opere d'arte in asta, come poc'anzi anticipato, non trova nell'ordinamento italiano una sua disciplina specifica.

Pertanto, occorre anzitutto far riferimento alla normativa civilistica che disciplina il contratto di mandato, di cui agli artt.1703 e ss. c.c. e, in particolare, il mandato senza rappresentanza.

### **3.1 In particolare. Il mandato a vendere e la mediazione.**

L'art.1705 c.c. stabilisce che “***il mandatario che agisce in proprio nome acquista i diritti e assume gli obblighi derivanti dagli atti compiuti con i terzi, anche se questi hanno avuto conoscenza del mandato***”.

Se dunque le Case d'Aste agiscono, nella vendita, come mandatarie senza rappresentanza di colui che affida l'opera da mettere all'incanto, ne consegue che le stesse agiscono in nome proprio e per conto del venditore.

Si tratta, pertanto, di un vero e proprio contratto di commissione di vendita ex art.1731 c.c. di opere d'arte per conto dell'artista e in nome della casa d'aste, nel quale i terzi acquirenti non hanno alcun rapporto diretto con l'artista.

Seguendo una diversa interpretazione, può ritenersi che le Case d'Aste agiscano non già come mandatari in forza di tale previsione codicistica bensì come mediatori qualificati, posto che: 1) ricevono da soggetti privati (collezionisti o mercanti d'arte) le opere da esitare; 2) le sottopongono a perizia da parte dei propri esperti, i quali spesso si avvalgono a loro volta dell'ausilio di specialisti; 3) alla conclusione di tali valutazioni, attribuiscono alle opere d'arte una stima del loro valore e le inquadrano storicamente; 4) quindi, le inseriscono in appositi cataloghi illustrati, che vengono diffusi al pubblico; 5) infine, le vendono con il sistema dei pubblici incanti.

La legge individua tra gli obblighi del mediatore, quello:

**i. di informazione**<sup>5</sup>: il contenuto dell'obbligo si ritiene analogo a quello che grava sul mandatario e sull'agente di commercio.

---

<sup>4</sup> C. ZAMPETTI, *Guida al mercato dell'arte moderna e contemporanea*, Milano, 2014.

La giurisprudenza di legittimità ha peraltro precisato che devono essere comunicate alle parti, non solo le circostanze accertate, ma anche quelle per cui il mediatore abbia avuto semplice notizia (informazioni riguardanti la valutazione economica dell'affare, sia la sua idoneità a far raggiungere gli scopi che, le parti si prefiggono, sia la solvibilità delle parti e la loro capacità d'agire, qualora il mediatore sia a conoscenza di tali circostanze)<sup>6</sup>. Conseguentemente, in caso di omessa o falsa informazione, il mediatore è tenuto al risarcimento del danno eventualmente provocato e tale responsabilità sussiste indipendentemente dalla conclusione o dal buon fine dell'affare<sup>7</sup>;

**ii. di garanzia**, con tale intendendosi garanzia dell'autenticità delle opere e dei beni posti in vendita, qualora la stessa sia espressamente dichiarata, in quanto la relativa responsabilità nascerebbe nel mediatore in correlazione con la garanzia assunta, indipendentemente dalla sussistenza di colpa.

In entrambe le ipotesi e, dunque, sia nel caso in cui il ruolo della Casa d'Asta venga inquadrato nel regime del mandato sia qualora venga ricondotto nell'ambito della mediazione, la Casa d'Aste convenuta in giudizio dall'acquirente potrà chiamare in garanzia il proprio fornitore, per essere tenuta indenne dal pregiudizio che le possa eventualmente derivare dagli esiti del processo.

È fatta salva, in ogni caso, la possibilità per la Casa d'Aste di predisporre specifiche condizioni generali di contratto, nelle quali viene limitata, se non addirittura esclusa, ogni responsabilità.

Nell'ambito delle vendite all'asta è anzi molto frequente la previsione di una clausola di limitazione di responsabilità, in cui si esplicita che ciò che

---

<sup>5</sup> Art.1759 c.c. *“Il mediatore deve comunicare alle parti le circostanze a lui note, relative alla valutazione e alla sicurezza dell'affare, che possono influire sulla conclusione dello stesso”*.

<sup>6</sup> Cfr. Cass. Civ. n.6219/1993, nella quale si afferma che *“L'obbligo del mediatore di comunicare alle parti, ai sensi dell'art. 1759, 1° comma, c.c., le circostanze a lui note relative alla valutazione ed alla sicurezza dell'affare, si riferisce non solo alle circostanze accertate ma anche a quelle di cui il mediatore abbia avuto semplicemente notizia”*

<sup>7</sup> Cfr. Cass. Civ. n.7178/2015, che ha ribadito il principio secondo cui *“É responsabile il mediatore che nell'esercizio dell'attività di mediazione ha violato l'obbligo di verificare tutte le informazioni a lui note e comunque acquisibili con l'uso della diligenza professionale del caso. Sul mediatore incombe pertanto l'onere di provare l'inesistenza dell'inadempimento o l'inimputabilità a sé medesimo”*.

viene consegnato dalla Casa d'Aste, in quanto venditore per conto terzi, non è una dichiarazione di autenticità, bensì una mera opinione.

Si ritiene, a ogni modo, opportuno precisare che tali clausole in nessun caso potranno escludere le ipotesi di responsabilità della Casa d'Asta per dolo o colpa grave.

Inoltre, come noto, l'accettazione dei limiti di responsabilità del venditore, nei modi anzidetti, perché sia valida, deve essere specificatamente approvata per iscritto dall'acquirente, anche ai sensi degli artt.1341 e 1342 c.c.<sup>89</sup>.

Sulla scorta di tali considerazioni, può agevolmente ritenersi che non abbia particolare rilievo, da un punto di vista meramente pratico, l'inquadramento della responsabilità civile della Casa d'Asta nell'ambito della disciplina del mandato (il mandatario è incaricato del compimento di atti giuridici) o della mediazione (il mediatore è incaricato di un'attività meramente materiale): le conseguenze in caso di accertata responsabilità delle Case D'Aste, sarebbero, difatti, le medesime.

#### **4. Lo svolgimento dell'asta.**

##### ***4.1 Fase preliminare.***

I soggetti intenzionati a vendere (collezionista, mercante o gallerista) affidano, come noto, l'opera da mettere all'incanto alla Casa d'Aste.<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup> Art.1341 c.c. “1. *Le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti dell'altro, se al momento della conclusione del contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l'ordinaria diligenza.* 2. *In ogni caso non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l'esecuzione, ovvero sanciscono a carico dell'altro contraente decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi, tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria”.*

<sup>9</sup> Art.1342 c.c. “*Nei contratti conclusi mediante la sottoscrizione di moduli o formulari, predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, le clausole aggiunte al modulo o al formulario prevalgono su quelle del modulo o del formulario qualora siano incompatibili con esse anche se queste ultime non sono state cancellate. Si osserva inoltre la disposizione del secondo comma dell'articolo precedente”.*

<sup>10</sup> S. SEGNALINI, *Dizionario giuridico dell'arte*, Milano, 2009.

Come spesso accade nel mercato dell'arte, l'affidamento delle opere è spesso preceduto da un lungo “*corteggiamento*”, soprattutto per le opere e gli artisti più importanti e richiesti.

Il crescente numero di Case d'Aste e l'inevitabile concorrenza tra le stesse ha, difatti, inevitabilmente comportato lo sviluppo di sempre più sofisticate strategie per ottenere in vendita le opere d'arte.

Normalmente, al venditore non viene richiesto alcun pagamento in anticipo, posto che i costi verranno poi detratti dalla vendita dell'opera.

Il nome del venditore viene trascritto negli appositi registri di Pubblica Sicurezza, tenuti presso le Case d'Aste.

In base alle opere ricevute in affidamento, le Case d'Aste organizzano la vendita, dividendo le opere in lotti, ciascuno dei quali fornito di un numero.

I lotti possono essere costituiti anche da più pezzi: una volta terminata tale fase preliminare, viene predisposto il catalogo.

Dal punto di vista del cliente, potenzialmente interessato all'acquisto di opere, il primo passaggio necessario al fine di decidere se partecipare a un'asta è proprio quello di esaminare il catalogo delle opere in vendita, in modo da individuare gli artisti e le opere eventualmente di proprio interesse.

I cataloghi sono ormai consultabili anche online e non sempre è necessario registrarsi all'asta per vederli. In essi vengono descritti analiticamente i lotti, (tramite foto e schede storico – critiche) e, naturalmente, viene inserita anche una stima, minima e massima, in cui normalmente sono ricomprese anche le commissioni d'asta.

Le Case d'Aste organizzano quindi, pochi giorni prima dell'inizio delle varie sessioni, una mostra pre-vendita in cui vengono esposte tutte le opere. Anche questo passaggio è di fondamentale importanza, per poter esaminare in modo più analitico le opere.

La partecipazione a una vendita all'incanto può avvenire in vario modo: direttamente, per procura, online, telefonicamente o per corrispondenza.

Tuttavia, almeno un giorno prima dell'asta, il cliente che vuole lasciare un'offerta scritta è tenuto a registrarsi: l'offerta rimane anonima sino a quando il banditore non la rivela in sala innanzi al pubblico.

Parimenti, è necessaria la registrazione, almeno trenta minuti prima dell'inizio dell'asta, per chi decide di partecipare direttamente in sala.

## ***4.2 Fase di svolgimento.***

L'asta ha inizio quando il banditore sale sul podio e, dopo le fasi preliminari di introduzione e i noti convenevoli, ricorda il titolo dell'incanto ed espone le condizioni di vendita, commissioni e tasse.

Dopo queste prime formalità, comincia l'asta.

Il banditore che presiede l'asta avvia la vendita di un lotto descrivendo brevemente l'articolo e aprendo poi le offerte a partire da un prezzo inferiore alla riserva.

Normalmente le offerte procedono per aumenti del 10%, iniziando da importi inferiori alla stima minima.

È sempre compito del banditore approvare le offerte, sia quelle fatte dalla clientela presente nella sala d'aste sia quelle fatte dai partecipanti in collegamento telefonico o tramite offerta scritta. Sempre il banditore determina, infine, il momento in cui viene effettuata l'offerta più alta e dichiara il lotto "*Venduto*".

## ***4.3 Fase di aggiudicazione.***

Il colpo di martello indica l'aggiudicazione del lotto e in quel momento l'acquirente si assume la piena responsabilità del lotto.

I risultati della vendita vengono pubblicati dopo l'asta. Dopo la visione e la conferma di un lotto, non sono possibili contestazioni sull'integrità dell'opera.

## ***4.4 Il pagamento del prezzo e delle commissioni.***

Nei giorni successivi all'asta, il compratore – aggiudicatario viene contattato dalla Casa d'Asta per il pagamento e l'organizzazione del trasporto.

Il pagamento del prezzo rappresenta, di norma, il momento del passaggio della proprietà dell'opera all'aggiudicatario: tuttavia, secondo un diverso orientamento, si ritiene che tale momento sia da anticipare a quando il banditore, accertata l'insussistenza di altre offerte al rialzo, lascia cadere il maglietto per l'aggiudicazione.

Il prezzo finale richiesto comprende, oltre all'importo richiesto per il bene venduto:

- i. **le commissioni d'acquisto:** l'acquirente dovrà corrispondere alla Casa d'Asta anche le commissioni, il cui importo, consultabile su catalogo, varia a discrezione della singola Casa.
- ii. **le tasse:** le vendite di opere d'arte sono assoggettate al regime del margine, previsto e disciplinato dall'art.40 bis D.L. 41/95, in base al quale la percentuale dell'Iva (attualmente pari al 22%) si applica sulle sole commissioni, mentre non si calcola né sui servizi resi né sul prezzo di aggiudicazione. Dal punto di vista fiscale, in Italia la normativa sembra dunque voler favorire la posizione "statica" del collezionista privato piuttosto che gli interessi degli operatori del mercato dell'arte (gallerie, case d'asta ecc.). Per i privati, difatti, non esiste alcuna imposizione di carattere patrimoniale sulla proprietà di opere d'arte né tale proprietà genera un'imposizione sui redditi. La compravendita di opere d'arte tra parte dei privati, difatti, non soltanto non è un'operazione soggetta a Iva, ma non genera alcuna imposizione a titolo di imposta sulla plusvalenza generata dalla cessione stessa.<sup>11</sup> In altri sistemi fiscali, invece, l'imposta sulla plusvalenza è applicata anche ai privati (come accade, per esempio, in Francia e Regno Unito). La ratio giustificatrice di una simile differenziazione a livello fiscale tra la vendita di opere d'arte da parte delle gallerie (o Case d'Aste) e quella operata da privata è da rinvenirsi nel fatto che, nella prima ipotesi, si realizza una doppia cessione di beni, anche quando tali passaggi non comportino sul piano giuridico una vendita con passaggio di proprietà del bene dall'artista alla galleria e da questa al collezionista. Sono a carico del compratore aggiudicatario, pertanto, non solo i diritti d'asta, ma anche un ulteriore importo pari al 22% per Iva sulle sole commissioni d'asta, nel caso si tratti di opere provenienti dall'Unione Europea.

È bene evidenziare infine che, in caso di opere che provengono da Paesi extra-europei, oltre all'Iva del 22% si dovrà aggiungere un'ulteriore Iva del 10% sul prezzo di aggiudicazione, fatto salvo il caso di riesportazione verso il Paese di provenienza.

---

<sup>11</sup> E. ROSSI, *Il Giornale dell'Arte*, numero 342, maggio 2014.

\*

S. MORABITO, *Aspetti giuridici della vendita all'asta di opere d'arte*, 8 BusinessJus 70 (2016)

\*

Unless otherwise noted, this article and its contents are licensed under a  
Creative Commons Attribution 3.0 Generic License.

<http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/>

Se non altrimenti indicato, il contenuto di questo articolo è rilasciato secondo i termini della  
licenza

Creative Commons Attribution 3.0 Generic License.